MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

Art. 2-bis

Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere

Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole: '31 dicembre 1991' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 1992'; e le parole: 'di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155'. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.

Versione in vigore dal 29 novembre 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-occupazione-1992/art-2-bis-pensionamenti-anticipati-dei-lavoratori-delle-miniere

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it